REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 11.1.2013

PARTE I

I N D I C E

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
Art. 2 – Modalità di esecuzione
Art. 3 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 4 – Programmazione e previsione
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Art. 6 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Verifiche – Perizia supplettiva
Art. 7 – Assegnazione degli affidamenti in economia
Art. 8 – Pubblicità e Comunicazioni

Titolo II
SEZIONE "A" – LAVORI

Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
Art. 14 – Lavori d'urgenza
Art. 15 – Lavori di somma urgenza
Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie
Art. 17 – Contratti che esigono particolari misure di sicurezza
Art. 18 – Piani di sicurezza
Art. 19 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III
SEZIONE "B" – FORNITURE E SERVIZI

Art. 20 – Limiti e Procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia
Art. 21 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
Art. 22 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
Art. 23 – Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi
Art. 24 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
Art. 25 – Modalità di affidamento
Art. 25 – Albo degli operatori economici e dei professionisti
Art. 26 – Norma di rinvio

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento, nell'interesse della Fondazione Banco di Napoli Assistenza all'Infanzia, disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli e negli allegati.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L.241/1990, ed alle seguenti norme:
   - per i lavori: art. 125, c. 5, del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. 173-177 del DPR 5.10.2010 n. 207;
   - per le forniture e i servizi: art.125, c. 9 ss., del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. 329-338 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
3. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2
Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
   a) in amministrazione diretta;
   b) per cottimo fiduciario;
   c) in forma mista, parte per cottimo fiduciario e parte in amministrazione diretta
2. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed acquisisce i lavori, le forniture e i servizi per mezzo di personale, materiali e mezzi propri. Il Responsabile del procedimento può altresì avvalersi di personale assunto per l'occasione, ovvero di materiali e mezzi appositamente acquisiti o noleggiati.
3. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera.
4. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
5. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
6. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
7. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 3
Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, ed al successivo art. 19 per i bene ed i servizi.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
   a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
   b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ove non previste dal contratto originario, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
   c. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica.
3. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalla Fondazione, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
4. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
5. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Fondazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c.1-bis[1], D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la Fondazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Art. 4
Programmazione e previsione

1. La programmazione per i lavori, i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene con atto dell'organo di amministrazione nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi.
2. Eventuali lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di natura "non prevedibile" saranno autorizzati con apposito provvedimento dell'organo di amministrazione.

Art. 5
Responsabile del procedimento

1. La Fondazione individua un Responsabile di procedimento[2] per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e l'attestazione di regolare esecuzione.

---

[1] Comma introdotto dall'art. 44, comma 7, della Legge n. 214/11 (di conversione del D.L. n. 201/11, c.d. Decreto "salva Italia"), già peraltro previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) della Legge n. 180/11 (Statuto imprese)

[2] Art. 125, c. 2, del D.Lgs. n. 163/06: "*Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10*".

2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del dirigente e/o del funzionario preposto all'unità organizzativa interessata[3].
3. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta all'organo di amministrazione su indicazione del Responsabile del procedimento, autorizzare la proposta, previa verifica delle disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
4. Il Responsabile del procedimento deve possedere di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e normalmente è un dipendente della Fondazione. Per i lavori e servizi di natura tecnica il Responsabile del procedimento coincide con il funzionario tecnico che svolge anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori, ad eccezione degli interventi di particolare complessità o di rilevanza architettonica, strutturale, impiantistica o ambientale.
5. Nel caso in cui l'organico della Fondazione presenti carenze accertate o in esso non vi sia alcun dipendente in possesso di specifica e adeguata professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, la Fondazione può nominare un professionista esterno, deliberando il relativo compenso in riferimento all'incarico da espletare.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il Responsabile del procedimento è scelto tra i professionisti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, iscritti all'apposito albo della Fondazione, ovvero è individuato sulla base di indagini di mercato.
7. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato nell'invito a presentare l'offerta.

Art. 6
Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Verifiche – Perizia suppletiva

1. Per gli acquisti in economia previsti nella delibera di cui all'art. 4, comma 2, o che comportino una spesa contenuta in € 50.000,00, o quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima, il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente e/o del funzionario preposto all'unità organizzativa interessata.
2. Per importi pari o inferiori a € 5.000,00 si può prescindere dal principio dell'accertamento della qualificazione, fatta salva l'eccezionale eventualità di verifica dell'idoneità morale «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi» ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1.
3. Per importi superiori a € 5.000,00 ed inferiori a € 20.000,00, l'accertamento delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali è di regola sostituito con quello dell'idoneità professionale[4]; il soggetto individuato per l'affidamento diretto ha consequenzialmente l'onere, al fine dell'esecuzione della prestazione, di autocertificare l'idonea iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane. In relazione ai medesimi importi, per i requisiti di ordine generale resta ferma la necessità ordinaria di farne autocertificare il possesso; la verifica documentale, anche in relazione alla fiduciarietà del cottimo per tale fascia, avviene eventualmente «a campione» e necessariamente «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive» ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1.
4. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
5. Qualora, in corso di esecuzione, la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente e/o il funzionario preposto all'unità organizzativa interessata potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso

---

[3] Art. 272, comma 4, D.P.R. 207/2010

[4] Tale scelta pare consonante pure con le indicazioni desumibili dalla Legge n. 180/11 (recante norme a favore delle micro-piccole e medie imprese) tese ad agevolare l'accesso alle procedure ad evidenza pubblica per le commesse di importo intracomunitario. Si veda, tra le altre, la norma di cui al comma 5 dell'art. 13 della Legge n. 180/11 a tenore del quale "*E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1* [di importo infra comunitario] *requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi*".

all’esecuzione delle prestazioni suppletive prima di avere ottenuto l’autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 7
Assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici[5].
2. L’affidamento dei cottimi fiduciari nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, e di rotazione, avviene, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante[6], ovvero sulla base di indagini di mercato.
3. Per 1'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell’intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l’offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
5. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
6. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente e/o del funzionario preposto all’unità organizzativa interessata competente, anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
7. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono di regola conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. L’offerta e la lettera-contratto, ove soggetti all’imposta di bollo, sono a carico dell’affidatario, il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.
8. L’affidatario è responsabile nei confronti della Fondazione e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
9. L’esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 8
Pubblicità e Comunicazioni

1. Le procedure di acquisizione in economia di lavori di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dagli artt. 122 e 124 del D.lgs.163/2006.[7]

---

[5] Art. 331, c. 2, del d.P.R. n. 207/10: “*Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici*”.

[6] Art. 125, c. 11, del D.Lgs. n. 163/06: “*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante….*”.

[7] ART. 331 D.P.R. 207/2010

2. Nel caso di cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori e per le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi, l’esito dell’affidamento è soggetto all’obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web della Fondazione.
3. Allo stesso modo viene pubblicizzato l’avviso per l’aggiornamento degli albi dei professionisti e delle ditte.
4. Ogni procedura deve essere registrata al sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con attribuzione del codice identificativo di gara – CIG. Tale codice deve essere riportato sulla documentazione amministrativa e contabile, ai sensi della normativa vigente.

Titolo II
SEZIONE "A" – LAVORI

Art. 9
Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di € 200.000,00, IVA esclusa.
3. Per i lavori di importo fino a € 20.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza garantendo trasparenza e rotazione.
4. Per i lavori di importo superiore a € 20.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ovvero previa selezione comparativa tra almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
5. Per i lavori di importo superiore a €. 40.000,00, IVA esclusa, e fino ad € 200.000,00, IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione.
6. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
7. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione a quelli fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice degli appalti.

Art. 10
Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 3, possono essere eseguiti in economia tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature.
2. Gli ambiti di intervento sono individuati con riguardo alle specifiche esigenze e necessità della Fondazione, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle categorie di cui all'allegato A.
3. Per categorie di lavori non espressamente individuati, ma comunque indispensabili per assicurare la funzionalità della Fondazione ed il perseguimento dei propri scopi istituzionali, è consentita l'acquisizione con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 11
Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. I lavori in economia previsti nel quadro economico approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del DPR n. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 12
Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento[8].
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13
Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente e/o il funzionario preposto all'unità organizzativa interessata, attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10 ed allegato A.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. L'invito a partecipare alla gara informale di cui all'art. 9, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 5, dovrà essere spedito almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Contestualmente alla designazione del Responsabile del procedimento viene individuato il criterio per l'aggiudicazione tra quello del "prezzo più basso" e quello dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".
5. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera raccomandata in cui dovranno essere specificati i seguenti elementi:[9]
   - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
   - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo, con esclusione dell'I.V.A.;
   - la quantificazione dei costi della sicurezza;
   - le garanzie da prestare;
   - il termine e le modalità di presentazione delle offerte, nonchè data e luogo di apertura delle stesse;
   - il periodo in giorni di validità dell'offerta;
   - il criterio di aggiudicazione prescelto;
   - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
   - l'eventuale clausola che preveda di procedere o non all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
   - la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice degli appalti e del regolamento attuativo;
   - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

---

[8] Così prevede testualmente l'art.125, c.3, del D.Lgs. n. 163/06.
[9] art.334 D.P.R. 207/2010

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell'art. 38 del codice degli appalti e, eventualmente, i requisiti di cui all'art. 39 (requisiti di idoneità professionale), art. 41 (capacità economica e finanziaria) e art. 42 (capacità tecnica e professionale), resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (in qualsiasi momento la Fondazione può procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario);
- indicazione relative al DUVRI e dei costi della sicurezza di cui all'art.26, c.5 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. non soggetti a ribasso ovvero, dichiarazione che trattasi di fornitura o servizi privi di rischi interferenziali;
- codice identificativo di gara rilasciato all'AVCP;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad € 150.000,00;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi.

6. Per i lavori ricorrenti e non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto-aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo-quadro".
7. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione secondo le procedure indicate nei successivi articoli.

Art. 14
Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato dalla Fondazione e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue, entro 10 giorni, la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15
Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico incaricato dalla Fondazione, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del DPR n. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Fondazione.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Fondazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16
Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del DPR. n. 207/2010:
   a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
   b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
   c) le condizioni di esecuzione;
   d) il termine di ultimazione dei lavori;
   e) le modalità di pagamento;
   f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
   g) le garanzie a carico dell'esecutore.

   Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
   h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
   i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
   i) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 20.000,00, il Dirigente e/o il funzionario competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "*all risks*" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 2, commi 5 e 6, del presente Regolamento e all'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 17
Contratti che esigono particolari misure di sicurezza

1. Le procedure di cui al presente regolamento si applicano anche per i lavori, servizi e forniture negli immobili in Bagnoli di proprietà della Fondazione, salvo che ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i..

Art. 18
Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 19
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR n. 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di € 200.000,00.
2. In caso di lavori di importo non superiori a € 10.000,00, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III
SEZIONE "B" – FORNITURE E SERVIZI

Art. 20
Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di € 200.000,00, IVA esclusa.
3. Per le acquisizioni in economia di beni e servizi di importo a € 20.000,00 IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza garantendo trasparenza e rotazione.
4. Per le acquisizioni in economia di beni e servizi superiore a € 20.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00, di importo fino a € 40.000,00[10], IVA esclusa, è consentito, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ovvero, previa selezione comparativa tra almeno **tre** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
5. Per le acquisizioni in economia di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, e fino ad €. 200.000,00, IVA esclusa, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno <u>cinque</u> operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Fondazione.
6. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato.
7. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione a quelli fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice degli appalti.

Art. 21
Tipologie delle forniture eseguibili in economia

1. Possono essere affidate in economia le forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento della Fondazione, in quanto connesse a specifiche esigenze della stessa[11], indicate a titolo esemplificativo nell'allegato B.
2. Per categorie di beni non espressamente individuati, ma comunque indispensabili per assicurare la funzionalità della Fondazione ed il perseguimento dei propri scopi istituzionali, è consentita l'acquisizione con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 22
Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. Possono essere affidati in economia i servizi necessari per l'ordinario e corrente funzionamento della Fondazione, in quanto connessi a specifiche esigenze della stessa[12], indicati a titolo esemplificativo nell'allegato C.

---

[10] Vedi co. 11, art. 125, fino a € 40.000,00 ex art. 4, co. 2, lett. m bis del D.L. 13.5.2011 n. 70

[11] L'elenco che segue è meramente esemplificativo, atteso che, con l'attuazione del principio della pubblicità preventiva e con la previsione di elenchi aperti, potendo chiunque partecipare (sia pure a rotazione) alle procedure selettive, il cottimo perde il carattere dell'eccezionalità e diventa una procedura ordinaria e semplificata di affidamento.

[12] L'elenco che segue è meramente esemplificativo, atteso che, con l'attuazione del principio della pubblicità preventiva e con la previsione di elenchi aperti, potendo chiunque partecipare (sia pure a rotazione) alle procedure selettive, il cottimo perde il carattere dell'eccezionalità e diventa una procedura ordinaria e semplificata di affidamento.

2. Per categorie di servizi non espressamente individuati, ma comunque indispensabili per assicurare la funzionalità della Fondazione ed il perseguimento dei propri scopi istituzionali, è consentita l'acquisizione con le modalità di cui ai commi precedenti.
3. I servizi legali di cui all'allegato IIB numero 21 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelli di natura tributaria, fiscale o contributiva, di consulenza giuridica, di prestazioni notarili e di altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti. secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto degli artt. 65, 68 e 225 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono affidati: a) in modo diretto, su base fiduciaria, fino ad un importo di € 40.000,00, IVA esclusa; b) previo invito ad almeno cinque concorrenti, se di importo superiore ad € 40.000,00, IVA esclusa e fino ad € 200.000,00, IVA esclusa.
4. I servizi di progettazione di cui all'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo fino ad € 40.000,00, IVA esclusa, possono essere oggetto di affidamento diretto ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1 (lett. d, e, f, g, ed h) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. I medesimi servizi di importo superiore a € 40.000,00, IVA esclusa, e pari o inferiore ad € 100.000,00, IVA esclusa, possono essere affidati dal responsabile del procedimento ai medesimi soggetti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 previo invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
6. In caso di incarichi di particolare impegno che richiedono e/o che prevedono un assoluto rapporto fiduciario, formalizzato in esplicito mandato professionale, l'incarico può essere conferito direttamente

Art. 23
Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia il Dirigente e/o il Funzionario preposto all'unità organizzativa interessata attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonei operatore economico nel rispetto delle tipologie individuate nei precedenti articoli 20 e 21 ed allegati B e C.
2. L'invito a partecipare alla gara informale di cui all'art. 19, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 5, dovrà essere spedito almeno dieci giorni feriali prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
3. Contestualmente alla designazione del Responsabile del procedimento viene individuato il criterio per l'aggiudicazione tra quello del "prezzo più basso" e quello dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".
4. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera raccomandata.
5. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR n. 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
   - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
   - le garanzie richieste al contraente;
   - il termine di presentazione delle offerte;
   - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
   - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
   - il criterio di aggiudicazione prescelto;
   - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR n. 207/2010;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad € 150.000,00;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
- eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).

In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

6. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.
7. Per i servizi e forniture ricorrenti e non esattamente predeterminabili , che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto-aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo-quadro".
8. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo quadro"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
9. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
10. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
    a. la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari

b. la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.

11. Al contratto deve essere allegato il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali.
12. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Fondazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 2, commi 5 e 6, del presente Regolamento e all'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 24
Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) DPR n. 207/2010.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" la Fondazione ha facoltà di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a € 50.000,00, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010:
   a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
   b) l'indicazione dell'esecutore;
   c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
   d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
   e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
   f) la certificazione di regolare esecuzione.
6. Per importi inferiori a € 40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio Bilancio.
7. Per importi inferiori a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011 si può prescindere dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 DPR n. 445/2000.

Art. 25
Albo degli operatori economici e dei professionisti

1. L'albo degli operatori economici e quello dei professionisti è utilizzato secondo quanto previsto agli artt. 9 e 19, e nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento ed in particolare secondo le forme di pubblicità previste dall'art.8.
2. Gli albi sono aperti e vengono aggiornati secondo le modalità di cui all'allegato D "Disciplinare per la tenuta ed aggiornamento degli Albi".

Art. 25
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Allegato A
Tipologie di lavori di cui alla sezione A, art. 10

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede della Fondazione - edifici della Fondazione adibiti a civile abitazione e non - immobili della Fondazione adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio della Fondazione, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - impianti di illuminazione - per la distribuzione del gas - termici - idrico sanitari - di condizionamento - elettrici - di elevazione - antincendio ed antintrusione, a servizio degli immobili di proprietà della Fondazione - lavori in aree e spazi al verde ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo agli immobili di proprietà della Fondazione.

A. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati [13].

B. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

C. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

D. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
   - scavi,
   - demolizioni,
   - prove penetrometriche,
   - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
   - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
   - stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.

F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

[13] L'art. 2, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. n. 152/08 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici) ha soppresso la soglia dei 100.000 euro per le manutenzioni non rapportate ad eventi imprevedibili ed urgenti.

Allegato B
Tipologie di forniture di cui alla sezione B, art. 21

a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi;
b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc…);
c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi della Fondazione;
e) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici e gli impianti della Fondazione;
f) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso gli uffici;
g) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi della Fondazione;
h) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari e ambientali;
i) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
j) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
k) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
l) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali e promosse dalla Fondazione;
m) Spese concernenti il funzionamento degli organi della Fondazione e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività della Fondazione;
n) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, D.Lgs. n. 163/06:
   1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
   2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
   3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
   4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
o) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
   Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dalla Fondazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Allegato C)
Tipologie di servizi di cui alla sezione B, art. 22

a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili ed apparecchiature
b) Manutenzione e riparazione degli impianti (sistemi elettrici, di elevazione, di riscaldamento e condizionamento, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc…);
c) Manutenzione degli impianti di elevazione, riscaldamento
d) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro;
e) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
f) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
g) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
h) Spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
i) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
i) Servizi assicurativi e di brokeraggio;
j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, e video-fotografici, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
k) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione;
l) Servizi di allestimento e stampa libri, inviti, manifesti, atti;
p) Servizi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
q) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
r) Servizi di cura e manutenzione delle aree a verde;
s) Servizi di espurgo;
t) Servizi di supporto alla progettazione di opere;
u) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
v) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
w) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi € 20.000,00, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR n. 207/2010 [14];
x) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale.

[14] L'Autorità di Vigilanza con proprio parere del 16.10.2011 n. 22 ha affermato che la soglia di cui all'art. 267, c. 10, del d.P.R. n. 207/10 deve essere letta nel nuovo importo definito dall'art. 125, c. 11, secondo periodo dopo la novella del D.L. n. 70/2011 conv. in Legge n. 106/11 e dunque di euro 40.000, atteso che *"pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo – l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11"* . Secondo altra dottrina, peraltro, la specialità della norma (che non si inquadra esattamente nei servizi in economia di cui all'articolo 125 del Codice), e della disciplina dei servizi tecnici rispetto agli altri servizi e forniture; il suo carattere derogatorio rispetto agli affidamento ordinari di servizi tecnici (interpretazione restrittiva delle deroghe ai principi di concorrenza e trasparenza) e la mancata modifica esplicita del limite di importo all'articolo 267, comma 10, (rimasto ad euro 20.000, malgrado il legislatore sia intervenuto modificando in altra parte lo stesso comma 10), fanno ritenere che l'affidamento diretto di servizi tecnici sia possibile solo per corrispettivi di importo inferiore a 20.000 euro.